

La rivista delle operazioni straordinarie n. 12/2018

Contratto di regia: aspetti fiscali

di Luca Dal Prato - dottore commercialista e revisore legale, professore a contratto dell'insegnamento di valutazione delle aziende presso l'Università di Bologna

Renzo Galeotti – dottore commercialista e revisore legale.

All'interno di gruppi societari è possibile predisporre "Regolamenti" che disciplinano lo scambio di specifici mansioni e servizi (i.e. servizi amministrativi, contabili, gestionali) tra società consociate attraverso il pagamento di management fees. Laddove vi sia, invece, l'esigenza di sviluppare un contratto che disciplini anche altre funzioni, oltre a quelle meramente amministrative, quali quelle di tipo direzionale, strategico e commerciale - a beneficio di tutto il gruppo - si parla di "contratto di regia".

L'impostazione di un così complesso sinallagma rende necessario verificare la sussistenza dei requisiti che consentono la deducibilità - ai fini delle imposte dirette - e la detraibilità - ai fini dell'Iva- di tali costi, partendo dall'analisi del set documentale da predisporre, che dovrà di fatto attestare i presupposti di inerenza e congruità dei costi infragruppo ivi contenuti.

Definizione di spese di regia

Nella prassi, si registrano 2 tecniche contrattuali che regolamentano i rapporti infragruppo e la conseguente modalità di determinazione del corrispettivo; in particolare:

- *service agreements*, ovvero contratti caratterizzati dalla pattuizione di autonomi corrispettivi per la fruizione dei servizi da parte delle affiliate e dedotti negli accordi stessi. In altre parole, il compenso viene determinato senza correlazione alcuna con gli oneri sostenuti dalla società fornitrice;
- *cost-sharing agreements*, ovvero un accordo tra 2 o più società finalizzato alla suddivisione di costi per la realizzazione di un bene materiale o immateriale ovvero di un servizio, la cui utilità si riflette sulle società partecipanti; contratti in cui il costo, sostenuto a livello centralizzato per la produzione dei servizi, viene ripartito sulla base di specifici criteri tra le entità che ne fruiscono¹.

Generalmente, i contratti infragruppo sono adottati all'interno di gruppi prevalentemente verticali, considerato che i processi produttivi si svolgono mediante apporti di diverse società, costituenti stadi distinti dei processi aziendali. In gruppi prevalentemente orizzontali è invece possibile rinvenire società

¹ La loro portata è piuttosto estesa e comprende, ad esempio, l'utilizzazione di marchi, brevetti, risultati della ricerca e sviluppo, assistenza tecnica, amministrativa e contabile e assistenza di *marketing*.